



## CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

### ORDINANZA N. 31 DEL 25/01/2016

DIVIETO DI ACCESSO IN CASO DI MALTEMPO AI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E PISTE CICLABILI.

#### IL SINDACO

Nel Comune di Rivoli sono presenti parchi, giardini e piste ciclabili dove sono piantumati alberi di alto fusto che in caso di maltempo potrebbero essere fonte di potenziale pericolo per i frequentatori.

Ritenuto di dover prendere gli opportuni provvedimenti per ridurre al minimo i pericoli per la cittadinanza per la caduta di alberi e rami che potrebbero verificarsi.

Per motivi di incolumità pubblica e di pubblico interesse, si ritiene doveroso adottare misure volte a garantire la fruizione dei parchi e giardini in condizioni di sicurezza;

Richiamati:

- gli artt. 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 sull'incolumità pubblica e sicurezza urbana relativamente agli interventi del Sindaco;
- l'art. 176 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i., relativo ai provvedimenti in casi di somma urgenza;
- lo Statuto della Città di Rivoli.

#### ORDINA

Il divieto di accesso ai parchi, giardini pubblici e piste ciclabili in caso di maltempo (vento, pioggia, temporali, neve etc.)

#### DISPONE

di rendere pubblica la presente ordinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Rivoli e affissione in tutti i parchi e giardini pubblici per informare la cittadinanza sui divieti adottati.

La presente Ordinanza sarà trasmessa alla Polizia Locale per gli aspetti di specifica competenza.

#### AVVERTE

che la polizia Locale sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza e che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il Sindaco  
Franco DESSI